

STATUTO

**AMICA ASSISTENZA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE,
VALIDAMENTE
IDENTIFICABILE IN SIGLA
CON LA DENOMINAZIONE
"AMICA ASSISTENZA SOC.
COOP. SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL CORSO
LAMARMORA 8
Numero REA: AL - 215138
Codice fiscale: 01968700060
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al nr.3953/2631

STATUTO

della società cooperativa
"AMICA ASSISTENZA - Società Cooperativa Sociale"
validamente identificabile in breve come:
"AMICA ASSISTENZA Soc. Coop. Sociale"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata:
"AMICA ASSISTENZA - Società Cooperativa Sociale"
validamente identificabile in breve come:
"AMICA ASSISTENZA Soc. Coop. Sociale".

La Cooperativa è disciplinata dalle norme statutarie, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge ed approvati a norma di legge, dalle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative e di cooperative sociali, e, per quanto compatibili, dalle norme sulle società per azioni.

Art. 2) Sede

La Cooperativa ha sede nel comune di Alessandria (AL), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese a sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Sarà di competenza dell'organo amministrativo il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune sopra indicato.

Art. 3) Durata

La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo in tal caso il diritto di recesso in capo al socio dissenziente.

SCOPO - OGGETTO

Art. 4) Scopo mutualistico

La Cooperativa, senza finalità di lucro, si propone in conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa si propone altresì di ottenere mediante l'autogestione dell'attività di impresa che ne costituisce l'oggetto continuità di occupazione lavorativa per i propri soci alle migliori condizioni economiche, professionali, sociali, facilitando l'accesso dei lavoratori a commesse ed appalti e riducendo così il livello di disoccupazione nel settore.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, compreso il rapporto di associazione in

partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, ed in rapporto ad essi agisce.

Le regole di svolgimento dell'attività mutualistica ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 del codice civile e che comunque non costituirà parte integrante dello statuto della società.

Fin da ora, con riferimento ai rapporti mutualistici si precisa quanto segue:

a) che i soci lavoratori, con l'adesione, stabiliscono con la cooperativa un rapporto in forza del quale dispongono collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo dell'azienda, partecipano responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione. Essi contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale, conferiscono il proprio lavoro mettendo a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali, compatibilmente con lo stato di attività e di volume della stessa e con le modalità stabilite dal presente statuto e dal Regolamento Interno;

b) che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporre come sopra indicato, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la società può operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci.

Le condizioni dei rapporti con i terzi verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della Cooperativa.

In base a quanto disposto dall'art. 111 septies disp. att. e trans. al c.c. e comunque in quanto si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, la società è una cooperativa a mutualità prevalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2512 del codice civile.

A tal fine come ulteriormente sarà specificato nel presente statuto, in ossequio al disposto dell'art. 2514 c.c., si pre-

vede:

- a) il divieto di distribuire utili in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'organo amministrativo ha il compito di verificare il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente e di curare gli adempimenti connessi alla natura di cooperativa a mutualità prevalente, in particolare l'iscrizione all'apposito albo.

Art. 5) Oggetto sociale

In attuazione allo scopo mutualistico sopra enunciato la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in particolare:

- a) gestire strutture di soggiorno e/o organizzare soggiorni per persone anziane e/o ammalate, anche non autosufficienti, gestire comunità alloggio, case famiglia e più in generale tutte le strutture e le connesse attività a carattere socio educativo e socio assistenziale, sia in via temporanea che continuativa, avvalendosi della collaborazione di personale munito delle necessarie abilitazioni di legge e/o di professionisti anche esterni di fiducia;
- b) gestire comunità alloggio per minori in stato di disagio, avvalendosi di personale specializzato ai sensi di legge;
- c) gestire e fornire servizi di assistenza sociale, sanitaria ed infermieristica anche domiciliare a favore delle persone anziane e più in generale delle persone svantaggiate, avvalendosi di personale proprio od esterno munito delle necessarie abilitazioni;
- d) stipulare convenzioni con enti pubblici territoriali e/o società gestite o partecipate dai medesimi, al fine di sviluppare o gestire in collaborazione con i medesimi servizi socio assistenziali di pubblica utilità, anche con impiego di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente;
- e) fornire prestazioni socio-assistenziali, sanitarie ed infermieristiche anche in caso di degenza degli interessati presso ospedali, case di cura, comunità, anche terapeutiche e

luoghi di villeggiatura;

f) prestare alle famiglie servizi atti all'educazione dei minori e tali da favorire l'inserimento sociale e culturale dei minori in stato di bisogno temporaneo;

g) promuovere e gestire, avvalendosi di personale abilitato e professionisti di fiducia, i servizi di recupero psichico dei degenti ed ex degenti di ospedali psichiatrici;

h) promuovere e gestire l'attività di formazione dei soci, anche volontari, e/o dei terzi, allo scopo di ampliare la qualificazione e l'informazione professionale dei medesimi nel settore dei servizi sociali, in particolare istituendo e gestendo corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori del settore socio-assistenziale;

i) promuovere e gestire attività e/o corsi di educazione alimentare e sanitaria e per la prevenzione delle malattie;

j) gestire, tramite personale idoneo ed abilitato strutture di assistenza proprie oppure di proprietà pubblica o privata, centri di cura preventiva, cliniche, palestre per attività terapeutiche, rieducativa e riabilitativa, centri fisioterapici di recupero e rieducazione, stabilimenti, anche balneari in località climatiche e/o termali, case di vacanza in località marine e montane, campeggi ed altre strutture di soggiorno per persone di tutte le età, con relativa gestione di tutte le attività esercitabili in dette strutture ed atte a prevenire o curare stati di disagio sociale;

l) gestire attività di lavoro temporaneo ai sensi del D.Lgs. 276/03 esclusivamente nel settore socio-assistenziale ed infermieristico e similari, a favore di case di cura, strutture per anziani, per minori ed in ogni altra situazione di disagio previste dalla L. 381/91.

Tutte le attività che costituiscono oggetto della società saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari ed in genere tutti gli atti e negozi ritenuti dal proprio organo amministrativo necessari o utili al conseguimento dello scopo sociale, nonché, sempre a tal fine, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, ovvero assumere partecipazioni in altre imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, fermi in ogni caso i limiti stabiliti da altre inderogabili disposizioni di legge in materia.

Potrà partecipare a gare d'appalto, indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese.

Potrà ricevere prestiti da soci, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari volte ad assicurare che non si configuri

raccolta del risparmio fra il pubblico.

SOCI

Art. 6) Soci cooperatori

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione nel settore dei servizi sociali e della assistenza sociale siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali come sopra precisati;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della citata legge 381/1991; il loro numero non deve superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono altresì esser soci:

- persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

- associazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono inoltre essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, o che secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo si possano trovare in concorrenza o in conflitto con la Cooperativa.

Art. 6 bis) Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 c. 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in possesso dei requisiti come sopra prescritti che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, e non potrà in ogni caso superare i cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-

ti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati, in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto per i soci cooperatori, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate in prosieguo per tutti i soci cooperatori:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque la inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nella attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà esser escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda esser ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

6 ter) Soci sovventori

Nei limiti di quanto compatibile con la normativa vigente per i soci finanziatori, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 n. 59. Il rapporto tra la Cooperativa ed i soci sovventori, potrà essere disciplinato da apposito regolamento approvato a norma di legge. Ai soci sovventori non si applicano, ove non siano inderogabili, le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i

soci cooperatori e per i soci di categoria speciale.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero centesimi) ciascuna. La società ha facoltà di non emettere i titoli se consentito dalla legge. Salvo che sia diversamente disposto, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e questo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata, con delibera assunta a norma di legge, con cui devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione deve rispettare i limiti massimi di legge;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La delibera stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Nel rispetto dei limiti normativi per l'attribuzione di voti ai soci finanziatori, ai soci sovventori spettano:

- se sono persone fisiche:
 - un voto, qualora detengano azioni per un importo complessivo inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero centesimi);
 - tre voti, qualora detengano azioni per un importo complessivo uguale o superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero centesimi);
 - cinque voti, qualora detengano azioni per un importo complessivo uguale o superiore a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero centesimi).
- se non sono persone fisiche:
 - un voto, qualora detengano azioni per un importo complessivo inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero centesimi);
 - tre voti, qualora detengano azioni per un importo complessivo uguale o superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila

virgola zero zero centesimi);

-- cinque voti, qualora detengano azioni per un importo complessivo uguale o superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi).

Qualora si superi il limite dei voti previsto per i soci finanziatori i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sulle azioni di sovvenzione solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori. In caso di disponibilità da parte dei soci sovventori, le azioni di sovvenzione potranno essere vincolate a garanzia della copertura di eventuali perdite.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla delibera di emissione delle relative azioni. Oltrepassato tale vincolo temporale ed in assenza di provvedimenti contrari adottati dall'organo amministrativo, il rapporto associativo può essere mantenuto nel tempo, senza che i soci sovventori debbano dare comunicazione della loro disponibilità. In questo caso, dietro presentazione di richiesta scritta e motivata da parte del socio sovventore, l'Organo Amministrativo può decidere la liquidazione parziale, entro sei mesi dalla data della delibera, delle azioni di sovvenzione e conseguentemente il mantenimento del rapporto associativo.

6 quater) azioni di partecipazione

Nei limiti di quanto compatibile con la normativa vigente per i soci finanziatori, con delibera assunta a norma di legge, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Dette azioni attribuiscono al titolare qualifica di socio finanziatore. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e quello del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero centesimi). La società ha facoltà di non emettere i titoli se consentito dalla legge. Ove i titoli siano emessi recano le indicazioni previste dalla legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

In sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, si determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste non optate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione il cui tasso deve rispettare i limiti massimi di legge.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dallo statuto, delibera nelle materie previste dalla legge ed è disciplinata dalla legge.

La disciplina del rappresentante comune è quella di legge.

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso nei limiti di legge e di delibera di emissione.

Art. 7) Domanda d'ammissione

Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve presentare all'Organo Amministrativo e presso la sede domanda contenente:

- a1) se persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- a2) se soggetto diverso dalla persona fisica: ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, indicazione relativa all'iscrizione nel registro delle imprese se sussistente, copia dello statuto o atto costitutivo, nonché la giustificazione dei poteri e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda, corredata da copia della eventuale decisione degli organi gestionali richiesta sulla base delle norme che regolano la organizzazione interna del

soggetto richiedente;

b) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale e delle competenze di cui si è in possesso;

c) l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto, con specifica indicazione della accettazione della clausola compromissoria ivi contenuta.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza in capo alla persona o società richiedente dei requisiti per l'ammissione a socio come previsti nel presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato sul libro dei soci ovvero con provvedimento di rigetto motivato, anch'esso da comunicarsi al richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione della delibera di rigetto, il richiedente può chiedere che sulla propria istanza si pronunci l'assemblea.

Art. 8) Obblighi del socio

I soci sono obbligati alla prestazione della propria attività lavorativa nei confronti della Cooperativa nel rispetto delle previsioni del Regolamento che determinerà criteri e regole di svolgimento dell'attività mutualistica.

Sono altresì obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) ad osservare, nello svolgimento dei rapporti mutualistici, tutte le norme previste dal presente statuto e dal regolamento all'uopo predisposto.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 9) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento, morte, per il socio persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, per i soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 10) Morte del socio

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della quota del de cuius secondo le disposizioni di cui in prosieguo.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o al-

tra idonea documentazione dalla quale risulti l'identità degli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi entro sei mesi dalla apertura della successione dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

Art. 11) Recesso del socio

Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- nei casi previsti dalla legge;
- al socio che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- al socio che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Non è consentito il recesso parziale del socio cooperatore.

La dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto e deve essere comunicata alla società a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro sessanta giorni dal ricevimento l'organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso e comunicare al socio recedente la propria decisione di accoglimento o di rigetto.

Il recesso accolto produce effetto dal momento in cui il relativo provvedimento è stato comunicato al socio recedente. Con riferimento ai rapporti mutualistici in corso il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio se comunicato almeno tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto anche sotto questo profilo dal ricevimento della decisione di accoglimento della domanda.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni precisate in prosieguo.

Art. 12) Esclusione del socio

L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo Amministrativo:

- nel caso previsto dall'art. 2531 c.c;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancato diligente adempimento alla prestazione mutualistica e comunque, nel caso di socio lavoratore qualora questi incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario qualora egli abbia cessato la attività di volontariato presso la cooperativa;
- per mancanza originaria o perdita sopravvenuta dei requisiti

ti

per la partecipazione alla società;

- nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 c.1 c.c;
- nel caso in cui svolga attività concorrenziale con quella della società.

La delibera di esclusione deve essere comunicata a mezzo di raccomandata A.R. al socio escluso, il quale potrà nei sessanta giorni seguenti al ricevimento proporre opposizione avanti il Collegio Arbitrale di cui in prosieguo.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento a libro soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori e determinerà lo scioglimento dei rapporti mutualistici in corso.

Art. 13) Liquidazione della quota del socio morto, receduto e escluso

La liquidazione della quota agli eredi del socio defunto, ovvero al socio receduto o escluso, è regolata dai criteri seguenti:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo, qualora sussista nel patrimonio sociale.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale.

Agli eredi del socio defunto, al socio receduto o escluso spetteranno altresì eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti.

Il relativo pagamento sarà effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del rapporto sociale. Il relativo valore viene devoluto a riserva legale.

Art. 14) Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile.

Il valore di ciascuna azione dei soci cooperatori non può essere né inferiore né superiore ai limiti di legge.

Per gli eventuali strumenti finanziari non partecipativi e le azioni degli eventuali soci finanziatori, nel rispetto dei limiti inderogabili di legge, si rinvia a quanto previsto nello statuto e nelle relative delibere.

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 c.c., al pari dello scioglimento del rapporto sociale relativamente a singoli soci cooperatori per morte, recesso o esclusione, non importa modifica dell'atto costitutivo.

La decisione di aumento del capitale sociale non costituisce di regola modificazione dell'atto costitutivo e può essere

adottata dall'organo amministrativo.

La società tuttavia può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dalla legge.

Art. 15) Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società se non con autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata A.R., contenente, per quanto attiene all'acquirente, le indicazioni richieste per le domande di ammissione a socio dal presente statuto.

L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta.

Trascorso comunque il termine il socio sarà libero di procedere alla alienazione e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci.

Nel caso di provvedimento negativo, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il socio ha diritto di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui in prosieguo.

Art. 16) Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

Le riserve sono tutte indivisibili e come tali non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale, né allo scioglimento della società, né all'atto dello scioglimento del rapporto sociale relativamente al singolo socio.

Art. 17) Esercizio sociale, utili e ristorni

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o nel caso lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto della società, che l'organo amministrativo sarà tenuto a segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., il termine suddetto potrà essere prorogato non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sugli eventuali utili destinandoli:

- a riserva legale indivisibile in misura non inferiore al 30%;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalle vigenti norme di legge;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514 comma 1 lettera a) c.c. per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la distribuzione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies.

ASSEMBLEA

Art. 18) Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea dei soci decide sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione a norma di legge.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera su quanto indicato all'art. 2365 c.c., e quindi sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi compreso lo scioglimento e la revoca della liquidazione, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni oggetto attribuito dalle legge o dallo statuto alla sua competenza.

La legge stabilisce i casi in cui vi sia obbligo di verbale notarile.

Art. 19) Convocazione - Assemblea totalitaria

L'assemblea dei soci è convocata a norma di legge con avviso inviato, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata A/R ai soci presso il domicilio risultante a Libro Soci ed agli altri destinatari non soci presso il loro domicilio noto alla società, o consegnato, almeno otto giorni

prima dell'adunanza, a mano ai soci, o trasmesso loro, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, ovvero tramite la pubblicazione su quotidiano locale.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora delle adunanze di prima convocazione e di seconda convocazione, necessariamente in giorni diversi, e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di quelli effettivi degli organi di controllo e revisione legale dei conti, se esistenti. In tale caso ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20) Quorum - Diritto d'intervento e voto - Rappresentanza

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvi i casi in cui una norma di legge o di statuto prevedano una maggioranza più elevata delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'importo della quota.

La rappresentanza in assemblea è consentita soltanto nei limiti risultanti dal combinato disposto degli articoli 2539 e 2372 c.c..

Art. 21) Votazioni - Presidenza

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Non è consentito il voto segreto.

Non è consentito il voto per corrispondenza.

Non sono previste assemblee separate.

L'assemblea è presieduta, a seconda dell'organo amministrativo in carica, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento dei predetti, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, quanto non vi sia presenza di notaio.

Le riunioni assembleari sono verbalizzate a norma di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione all'intervento ed al voto dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

AMMINISTRAZIONE

Art. 22) Sistema di amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da

un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di amministratori da un minimo di tre ad un massimo di sette membri la cui nomina compete ai soci.

L'Organo Amministrativo dura in carica a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, per il periodo stabilito all'atto della nomina, nei limiti del periodo massimo stabilito dalla legge.

La decisione di nomina determina il numero degli amministratori e la loro durata in carica.

L'assemblea individua quale degli amministratori nominati debba rivestire la qualifica di presidente e quale la qualifica di vice presidente; in mancanza alla designazione provvede il Consiglio medesimo al proprio interno.

Il compenso spettante ai membri del Consiglio ed al loro Presidente è stabilito dall'assemblea.

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere scelta fra i soci cooperatori, oppure fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 23) Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo dispone dei più ampi poteri per la gestione della società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio; non possono formare oggetto di delega le attribuzioni previste dall'art. 2381 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 24) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è convocato dal suo Presidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da inviarsi, ai consiglieri ed ai membri degli organi di controllo e revisione legale dei conti, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che informati almeno un giorno prima di quello stabilito per la riunione.

La convocazione a mezzo di messaggio di posta elettronica sa-

rà

consentita ove questo sia spedito con modalità che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento.

In ogni caso si reputa validamente costituito il Consiglio anche senza la previa convocazione, qualora sia presenti tutti i consiglieri e tutti i componenti effettivi degli organi di controllo e revisione legale dei conti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia intervenuta la maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Art. 25) Revoca, cessazione degli amministratori

Gli amministratori sono sempre revocabili, salvo il risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza una giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

Quando è in carica un Consiglio di Amministrazione:

- se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dagli organi di controllo e revisione legale dei conti, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci; gli amministratori tutti debbono quindi promuovere entro quindici giorni la decisione dei soci in ordine alla conferma dei nuovi amministratori ovvero alla loro sostituzione con altri;
- se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, i soci debbono provvedere alla sostituzione dei consiglieri cessati; i nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 26) Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, alternativamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri oggetto di delega.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita preventiva deliberazione consiliare, potranno conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti, ad altri amministratori od anche ad estranei, nel rispetto delle norme vigenti.

CONTROLLO - REVISIONE

Art. 27) Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale è nominato se obbligatorio per legge ed è disciplinato dalle norme di legge.

Quando non è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale dei Conti, o da una società di revisione, a norma di legge.

L'organo di revisione legale dei conti è disciplinato dalle norme di legge.

Quando è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, lo stesso esercita anche la revisione legale dei conti, salvi i casi in cui la legge preveda comunque la nomina un revisore o di una società di revisione per tale funzione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28) Scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso.

Art. 29) Devoluzione residuo attivo di liquidazione

Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che residuerà dalla attività di liquidazione sarà devoluto a rimborso del capitale sociale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/1992 e per il supero al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione previsto dalla legge 59/1992.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 30) Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, con esclusione per quelle per le quali le vigenti disposizioni di legge prevedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ed in genere per ogni controversia che abbia per oggetto diritti non disponibili da parte dei soggetti in conflitto, sarà devoluta alla cognizione di un Organismo Arbitrale formato da membri in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra associazioni di professionisti e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, che designa anche il presidente in caso di collegio pluripersonale.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

L'arbitrato sarà rituale ed avrà sede nel Comune ove ha sede la società; gli arbitri dovranno decidere entro il termine massimo di novanta giorni dalla costituzione del collegio.

Il Collegio Arbitrale stabilirà altresì a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitra-

to.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31) Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti fra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti ordinamenti

e mansioni dei comitati tecnici eventualmente costituiti.

Art 32) Principi di mutualità

I principi in materia di remunerazione del capitale, di non distribuibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo all'esito della liquidazione e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e debbono di fatto essere osservati.

Art. 33) Disciplina di cui al d.lgs. 155/2006

Al fine di consentire alla cooperativa di acquisire la qualifica di impresa sociale come definita dal d.lgs. 155/2006, nel rispetto in particolare delle prescrizioni dell'art. 17 c.3 di detto decreto, si fa constare:

- che il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo le linee guida adottate con il decreto del Ministro Del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 12 del decreto;
- che per caratteristiche organizzative proprie dell'ordinamento della società cooperativa i lavoratori e i destinatari della attività, sono comunque in grado, tanto attraverso il diritto di voto direttamente esercitato sulle singole deliberazioni, quanto attraverso l'elezione democratica delle cariche sociali, di influenzare le decisioni fondamentali relative al rapporto di lavoro e alla qualità dei beni e servizi prodotti dalla cooperativa: in ogni caso sarà obbligo dell'organo amministrativo nella redazione del Regolamento che regola lo svolgimento degli scambi mutualistici sopra previsto, approntare idonei strumenti affinché possa essere assicurata informazione, consultazione e, ove consentito dalle regole organizzative sociali, partecipazione di tutti i suddetti soggetti alle decisioni summenzionate.

Art. 34) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO: DANIELE RAINA

ROSALBA DIDONNA NOTAIO (Impronta di sigillo)

ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI ALESSANDRIA
IN DATA 10 dicembre 2015 AL NR. 12408 SERIE 1T.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMEN-
TO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 7
MARZO 2005 NR. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.